

Per la registrazione del presente Statuto è richiesta l'esenzione dell'imposta di bollo ai sensi del Decreto legislativo 117/2017, art. 82, comma 3 e l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del Decreto legislativo 117/2017, art. 82, comma 5. (Iscritta al n. 386 del Registro delle Associazioni di Promozione Sociale Regione Friuli Venezia Giulia)

allegato 1 all'atto reg.to a
Pordenone il 31/5/2022 al
UNITI E' MEGLIO A.P.S. 1544 con
Associazione di promozione sociale esente di cui

STATUTO

COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

Art. 1) Ai sensi della L. 7/12/2000, n.383 e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni è costituita l'Associazione di promozione sociale denominata **UNITI E' MEGLIO APS** con sede in MANIAGO, via Colvera n.99 che ha durata a tempo indeterminato. La variazione di sede non comporta variazione dello statuto.

Art. 2) L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prevalentemente in favore dei propri associati, di loro famigliari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati.

E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

L'Associazione è costituita coi seguenti fini:

- l'assistenza sociale e dei servizi socio educativi nell'ambito dell'assistenza ai minori e della valorizzazione delle famiglie;
- il supporto ai progetti e programmi definiti dagli organi scolastici;
- la promozione e l'organizzazione di attività informative e formative finalizzate al sostegno della vita di coppia e familiare, nonché alla valorizzazione sociale della maternità e della paternità;
- il sostegno alla realizzazione di progetti dedicati al supporto dei compiti familiari;
- la promozione di rapporti intergenerazionali e coinvolgimento delle persone anziane in attività di cura dei minori nell'ambito della conciliazione dei tempi di lavoro dei genitori;
- la promozione e l'organizzazione di attività culturali, educative, ricreative, formative a favore della crescita della persona umana in tutte le fasi della vita;
- la promozione dell'auto-organizzazione dei nuclei familiari;
- l'organizzazione di iniziative di mutuo aiuto e gestioni associate per l'acquisto di beni e servizi a fini solidaristici;
- la collaborazione, anche in forma di convenzione, con Associazioni ed Enti Pubblici e Privati del territorio, che hanno finalità affini;
- la promozione e l'organizzazione di attività finalizzate al reperimento di fondi per lo svolgimento delle attività programmate e per la realizzazione dei progetti;
- gestione di ludoteche, spazi creativi ed educativi, doposcuola e aiuto compiti, centri estivi e campus

Tali attività sono riconducibili alle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/17 di seguito elencate:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

2

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/17, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo al Consiglio Direttivo in sede di redazione dei documenti di bilancio.

ASSOCIATI

Art. 3) Il numero degli associati è illimitato; in ogni caso, non potrà mai essere inferiore a 7 persone fisiche o a 3 Associazioni di promozione sociale. Gli associati possono essere sia persone fisiche che associazioni ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro, nei limiti previsti e comunque il loro numero non può superare il 50% del numero delle associazioni di promozione sociale, sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo, alla partecipazione alla vita associativa, nonché al rispetto dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. Viene esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associativa.

Art. 4) Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda scritta e motivata al Consiglio Direttivo, che provvede all'ammissione sulla base delle motivazioni esposte dal richiedente.

Contro l'eventuale diniego di ammissione, motivato, è possibile proporre appello all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo provvede all'esclusione del socio che abbia dimostrato di non condividere gli scopi dell'associazione o in caso di mancato pagamento della quota sociale.

Contro il provvedimento di esclusione è possibile proporre appello in Assemblea.

Art. 5) L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Art. 6) L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività, prestate in forma libera e gratuita dagli associati.

In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

Art. 7) Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi secondo la seguente modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

I libri associativi sono i seguenti:

- libro dei soci
- libro dei volontari
- libro delle delibere dell'assemblea dei soci
- libro delle delibere del Consiglio Direttivo
- libro delle delibere di eventuali organi di controllo

VOLONTARI

Art. 8) I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. n. 117/17.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9) Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea degli associati; il Consiglio Direttivo; il Presidente; Il revisore dei conti .

Art. 10) L'Assemblea si compone di tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative. Essa è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno e tutte le volte che sia necessario, ovvero quando ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati. La convocazione è fatta mediante avviso scritto da esporre all'albo dell'associazione (è ammessa la convocazione con modalità elettroniche) almeno otto giorni prima, con l'indicazione del luogo, dell'ora, della data e degli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio (preventivo e consuntivo);
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/17, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C. C.);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Le cariche elettive sono gratuite e durano 3 (tre) anni.

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita con qualsiasi numero di associati presenti. Ciascun associato può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta. Un associato non può avere più di 2 deleghe.

L'Assemblea delibera con la maggioranza più uno degli associati presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 11) Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/17, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo, anche monocratico.

Art. 12) Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 117/17, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore Legale dei conti.

Art. 13) L'Assemblea straordinaria degli associati approva e modifica i Regolamenti. L'Assemblea straordinaria degli associati può modificare il presente Statuto. Tali votazioni possono avvenire a condizione che ad esse partecipi la maggioranza degli associati e che le delibere di modificazione siano assunte con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 14) Il Consiglio Direttivo si compone di un numero massimo di 10 membri eletti dall'Assemblea. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicata dagli enti giuridici associati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

In caso di morte o dimissioni di uno o più consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione con gli associati che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente gli eletti.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Vicepresidente e il Segretario facente funzioni da Tesoriere dell'Associazione. Tutte le cariche sono gratuite.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell'assemblea dalla legge e dal presente Statuto.

La convocazione del Consiglio Direttivo spetta al Presidente. Le delibere devono avere il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 15) Il Presidente resta in carica 3 (tre) anni. La carica di Presidente è gratuita.

Il Presidente, eletto dall'Assemblea dei soci, rappresenta l'associazione di fronte a terzi, presiede l'assemblea e le riunioni del Consiglio Direttivo, mantiene i contatti con gli stake holders riferendone al Consiglio, compie tutte le operazioni che si rendano necessarie per il miglior funzionamento dell'associazione.

In caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Vicepresidente eletto all'interno del Consiglio Direttivo.

Art. 16) Il segretario-tesoriere redige i verbali su apposito registro, sbriga la corrispondenza, tiene la contabilità ed esige le quote associative, predispone i bilanci da sottoporre al Consiglio.

BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

Art. 17) L'associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (in seguito indicato con RUNTS).

Il bilancio consuntivo si compone di un rendiconto economico-finanziario relativo all'esercizio sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere approvato a maggioranza dall'Assemblea..

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Il bilancio consuntivo e preventivo va approvato a maggioranza dall'Assemblea entro e non oltre il 30 Aprile dell'anno a cui si riferisce.

I bilanci devono restare depositati presso la sede sociale per i quindici giorni precedenti le assemblee che li approvano, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione.

RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 18) Le risorse economiche e il patrimonio dell'Associazione sono costituiti da:

a) quote e contributi degli associati e da erogazioni liberali degli associati e di terzi;

b) eredità, donazioni, lasciti testamentari e legati;

c) contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'Associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

e) proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese agli associati e a terzi, anche nell'ambito di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

f) altre entrate compatibili con le finalità sociali.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE

Art. 19) L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni stipulate.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 20) In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21) Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D. Lgs. 117/17 e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Maniago, 30/05/2022

IL PRESIDENTE
UNITI E' MEGLIO
Associazione di promozione sociale
Via Colvera, 99 - 33085 Maniago (PN)
C.F. 90013440939
Pec: unitiemeglio@pec.csvfvg
mail: unitiemeglio@gmail.com
Rif. BERNARDO Alfonso 333 29 72 574

I sottoscritti dichiarano di aver ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dalla legge ex D.lgs. 196/2003, e acconsentono al trattamento dei dati con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali all'attività dell'associazione